

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 26 febbraio 2026

Oggetto: taxa di concessione governativa (CC.GG.) per la vidimazione libri sociali

Entro il **16 marzo di ciascun anno**, le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare una taxa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del Codice civile), che, come noto, devono essere numerati e bollati presso la Camera di Commercio o un Notaio.

Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'Iva la taxa è dovuta annualmente per le sole società di capitali in **misura forfetaria** prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

I registri tenuti esclusivamente per leggi tributarie (registri iva, registri dei beni ammortizzabili, libro mastro scritte ausiliare di magazzino) non sono soggetti al tributo.

L'omesso versamento della taxa annuale è punito con la **sanzione amministrativa** corrispondente dal 100 al 200% della taxa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

* * * * *

La presente informativa sulle recenti novità, fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile o necessario.

Cordiali saluti.

dott. Francesco Careri



La tassa vidimazione libri sociali

Ogni anno le società di capitali hanno l'**obbligo di vidimazione dei libri sociali**, ossia sono tenute a pagare una tassa relativa alla bollatura e alla numerazione dei libri e registri sociali (art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 – Bollatura e numerazione libri e registri).

Sono soggetti all'obbligo di bollatura iniziale, oltre che alla numerazione progressiva, solo i **libri sociali obbligatori** (articolo 2421 e articolo 2478 cod. civ.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali.

La tassa annuale di concessione governativa (**CC.GG.**), disciplinata dal d.P.R. 26/10/1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:

- ✓ **sostituisce tutte le tasse** di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell'anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della tassa);
- ✓ è dovuta **in misura fissa**, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal "capitale o fondo di dotazione" della società al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ è **deducibile** ai fini IRES e IRAP.



Libri sociali soggetti a bollatura

I libri sociali per i quali esiste l'obbligo della bollatura iniziale sono i seguenti:

- ✓ Il libro dei soci (facoltativo per le S.r.l.);
- ✓ Il libro delle obbligazioni;
- ✓ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- ✓ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- ✓ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- ✓ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione;
- ✓ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ✓ Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

La tassa è dovuta anche dalle **società in liquidazione ordinaria** e da quelle sottoposte a **procedure concorsuali** (comprese le ipotesi di concordato preventivo), qualora sussista l'obbligo di tenuta dei libri da vidimare (circ. 3 maggio 1996, n. 108).

Restano **escluse** dall'applicazione della tassa nella misura annuale forfetaria:

- ✓ le società di capitali dichiarate fallite;
- ✓ consorzi diversi dalle società consortili;
- ✓ i soggetti che godono di esenzione totale dalle tasse di concessione governativa (Onlus, società sportive dilettantistiche, ecc.).

* * * * *

I registri esclusi dall'adempimento

I registri tenuti esclusivamente per **leggi tributarie** (registri iva, registri dei beni ammortizzabili, libro mastro, scritture ausiliare di magazzino) non sono soggetti al tributo.

Il libro giornale e il libro degli inventari sono soggetti al tributo solo se vidimati su base volontaria presso un Notaio o un Ufficio del Registro.

Sono in ogni caso **esclusi** dal pagamento della tassa:

- ✓ registro di carico e scarico rifiuti speciali (Ris. 11 novembre 2005, n. 159/E);
- ✓ registro delle operazioni giornaliere delle armerie e dei depositi esplosivi (Ris. 5 luglio 2007, n. 153/E).

L'articolo 8, L. 383/2001, ha soppresso, infatti, l'obbligo di bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri Iva (compreso il bollettario a madre e figlia) e di tutti i libri previsti ai fini delle imposte sui redditi, per i quali permane l'obbligo di numerazione progressiva in ogni pagina.

L'unica formalità richiesta per l'utilizzo dei libri contabili non soggetti all'obbligo della bollatura e vidimazione concerne la **numerazione progressiva** delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse, al momento dell'utilizzo delle pagine stesse (circolare n. 92/E/2001).

* * * * *

Soggetti obbligati al versamento

Il pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all'articolo 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 641/1972, è un'obbligazione che interessa esclusivamente le società di capitali (salvo il caso di bollatura volontaria per gli altri soggetti). In particolare, sono tenuti al pagamento della tassa annuale:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- sedi secondarie di società estere;

- consorzi di enti locali e le aziende di enti locali;
- enti pubblici;
- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Soggetti esclusi dal versamento della tassa

La tassa di concessione governativa sulla numerazione e bollatura dei libri sociali e registri contabili, va assolta con modalità ordinarie (versamento sul c/c postale n. 6007 intestato "Ufficio del Registro – Tassa concessione governativa – Roma - c/c n. 210906 per la Regione Sicilia) o con Modello di pagamento F24, dai soggetti esclusi dall'applicazione della tassa in misura forfetaria come:

- ✓ imprenditori commerciali; società di persone; società cooperative;
- ✓ società di mutua assicurazione;
- ✓ gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.);
- ✓ associazioni e fondazioni;
- ✓ società estere;

nella misura di 67,00 euro per ciascun registro bollato e numerato e per ogni 500 pagine o frazione;



Importi da versare

La tassa di concessione governativa è dovuta in forma forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare.

L'imposta si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento, incluse quelle realizzate prima del pagamento della tassa in argomento.

L'importo si differenzia a seconda dell'ammontare del **capitale sociale** o del **fondo di dotazione** della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento. Nello specifico, per determinare l'importo della tassa per la vidimazione dei libri sociali, occorre avere riguardo ai seguenti parametri:

IMPORTO DEL CAPITALE O DEL FONDO IN DOTAZIONE	MISURA DELLA TASSA DA PAGARE
Se ≤ euro 516.456,90	euro 309,87
Se > euro 516.456,90	euro 516,46

In sede di vidimazione dei libri e registri da parte di una cooperativa o mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a euro 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (es. libro decisioni soci) da parte di una società di persone.

Se le società interessate al pagamento della tassa in oggetto effettuano variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione **successivamente alla data dell'1° gennaio 2026**, tali variazioni, **anche se deliberate prima del versamento della tassa dovuta per l'anno 2026 (ossia entro il 16 marzo 2026)**, non assumono rilievo ai fini della determinazione dell'importo dovuto per il 2026.

Le medesime variazioni rileveranno, invece, esclusivamente ai fini della quantificazione della tassa dovuta per l'anno successivo, ossia il 2027.

Esempio: La società Beta S.r.l. presenta, alla data dell'1° gennaio 2026, un capitale sociale pari a euro 300.000. In data 20 febbraio 2026 viene deliberato un aumento del capitale sociale fino a euro 700.000.

Conseguentemente, entro il 16 marzo 2026 la società è tenuta al versamento della tassa dovuta per il 2026 nella misura di euro 309,87, mentre per l'anno 2027 sarà dovuta la tassa in misura superiore, pari a euro 516,46.

* * * * *

Modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo

In particolare:

- il versamento relativo **all'anno di inizio attività**: va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all' Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse CC.GG. vidimazione libri, prima della presentazione della **dichiarazione di inizio attività** ai fini IVA (Modello AA7/9), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;
- il versamento per gli **anni successivi al primo**: va effettuato entro il 16 marzo dell'anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Il versamento della tassa annuale in esame va effettuato tramite **il modello F24**, con le usuali modalità telematiche, tenendo presente che:

- ✓ nel caso di **saldo "a zero"** (con compensazione) vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);
- ✓ nel caso di **saldo a debito** (senza compensazione) vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione

dall'Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta a Entratel/Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote / home banking.

Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

* * * * *

Accertamento e sanzioni

L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto (art. 13, D.P.R. n. 641/1972) entro il termine di **3 anni** decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

L'accertamento delle infrazioni compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti a tale scopo designati, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

Il mancato versamento della tassa annuale di concessione governativa è punito con una sanzione amministrativa dal **100% al 200%** della tassa stessa, con un minimo di **euro 103,29**.

Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento della relativa tassa, è condannato al pagamento del tributo (salvo la possibilità di azione di regresso nei confronti del soggetto obbligato) nonché sanzionato nella misura compresa tra 103,29 euro e 516,45 euro (art. 9 D.P.R. n. 641/1972).

* * * * *

Rimborso

Il contribuente può chiedere **la restituzione** delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso. Non è ammesso il rimborso della tassa pagata in modo straordinario (contrassegno telematico).

Ravvedimento operoso

È ammesso il ricorso al ravvedimento operoso per sanare omessi o insufficienti versamenti della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

La regolarizzazione può avvenire fino alla notifica dell'atto di contestazione e anche in presenza di attività di controllo, purché la violazione non sia già stata formalmente constatata.

La sanzione, ordinariamente pari al **100%** del tributo dovuto, può essere ridotta in funzione della tempestività del ravvedimento, secondo le misure previste per i versamenti:

- ✓ 1/10 del minimo entro 30 giorni;
- ✓ 1/9 entro 90 giorni;
- ✓ 1/8 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione;
- ✓ 1/7 entro l'anno successivo;
- ✓ 1/6 oltre l'anno.

Oltre alla sanzione ridotta devono essere versati:

- ✓ la tassa dovuta
- ✓ gli interessi legali calcolati dalla scadenza

Il pagamento avviene con modalità differenziata:

- ✓ modello F24 per tassa e interessi (codice tributo 7085)
- ✓ modello F23 per la sanzione (codice tributo 678T – causale SZ – codice ufficio competente)

Esempio: società con tassa = € 309,87

Ravvedimento	Termine	Riduzione Sanzione	Sanzione
Lett. a-bis)	Sino a 90 giorni dalla violazione	1/9	€ 309,87 / 9 = € 34,43
Lett. b)	Oltre 90 giorni dalla violazione ma entro l'anno	1/8	€ 309,87 / 8 = € 38,73
Lett. b-bis)	Entro 2 anni	1/7	€ 309,87 / 7 = € 44,27
Lett. b-ter)	Oltre 2 anni	1/6	€ 309,87 / 6 = € 51,65

Esempio: società con tassa € 516,46

Ravvedimento	Termine	Riduzione Sanzione	Sanzione
Lett. a-bis)	Sino a 90 giorni dalla violazione	1/9	€ 516,46/ 9 = € 57,38
Lett. b)	Oltre 90 giorni dalla violazione ma entro l'anno	1/8	€ 516,46/ 8 = € 64,56
Lett. b-bis)	Entro 2 anni	1/7	€ 516,46/ 7 = € 73,78
Lett. b-ter)	Oltre 2 anni	1/6	€ 516,46/ 6 = € 86,08

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti sull'informativa in esame lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott. Francesco Careri



Studio De Marco © 2026 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consente di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale



Resta sempre aggiornato, seguici su:

